



**Comune di Laigueglia**  
*Provincia di Savona*

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 11 in data: 29.04.2016	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'anno **duemilasedici** addi **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **08.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano:

1 - Franco MAGLIONE	Assente	
2 - Barbara GASTALDI	Presente	
3 - Fabio MACHEDA	Presente	
4 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Bettino CAPPELLIN	Presente	
7 - Sergio ZAMPIERI	Assente	

Totale presenti **5**  
Totale assenti **2**

Partecipa il Vicesegretario Comunale **Dott. R.RANISE CORRADI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Avv Fabio MACHEDA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

Si da atto della presenza in aula all'assessore esterno - **Vicesindaco dott. Silvano MONTALDO**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**PARERI PREVENTIVI**

**PARERE TECNICO**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 20.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

**PARERE CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, così come modificato dalla Legge n.213/2012, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

SI

NO

Addì, 20.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

## IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento e passa la parola al Vicesindaco Silvano Montaldo per la relazione.

## IL VICESINDACO

Introduce l'argomento ed illustra brevemente il punto all'O.D.G.

*A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. del 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2014;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

CONSIDERATE le rilevanti modifiche che il legislatore ha inteso apportare alla disciplina del tributo con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), in particolare:

- all'articolo 1 comma 10, lettere a) e a-bis) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, determinando specifiche condizioni;

- all'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- all'articolo 1 comma 15 l'assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- all'articolo 1 comma 53 viene riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 - 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>^</sup> del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti: n. 5;

Votanti: n. 5;

Favorevoli: n. 5;

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

## DELIBERA

1. Di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di stabilire che il Regolamento, nella versione modificata di cui all'allegato B, avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. Di pubblicare il regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. Di stabilire che la presente deliberazione, ai sensi dell'art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, dovrà essere inviata entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997.

COMUNE DI LAIGUEGLIA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 11 del 29/04/2016

Modificare il comma 3 dell'articolo 2 "Presupposto d'imposta" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p>3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 6 e la detrazione di cui all'art. 9. Sono assimilate <i>ex lege</i> ad abitazione principale:</p> <p>a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>e) dal 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	<p>3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 6 e la detrazione di cui all'art. 9. Sono assimilate <i>ex lege</i> ad abitazione principale:</p> <p>a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <b>ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</b></p> <p>b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>e) dal 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>

All'articolo 5 "Base imponibile" apportare le modifiche di seguito riportate:

- modificare il comma 4 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p>4. La base imponibile è ridotta del 50%:</p> <p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.</p> <p>Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, a titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati nei quali: il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a case o persone, con rischio di crollo; i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale a rotate. Sono, altresì, considerati inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atti ad evitare danni a case o persone. Non si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati da ristrutturare per cause diverse da quelle sopra riportate.</p>	<p>4. La base imponibile è ridotta del 50%:</p> <p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.</p> <p>Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, a titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati nei quali: il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a case o persone, con rischio di crollo; i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale a rotate. Sono, altresì, considerati inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atti ad evitare danni a case o persone. Non si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati da ristrutturare per cause diverse da quelle sopra riportate;</p> <p>c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Laigueglia in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Laigueglia un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p>



- modificare il comma 7 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p>7. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.</p>	<p>7. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.</p>

Modificare il comma 2 dell'articolo 7 "Esenzioni" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p>2. Sono, altresì, esenti:</p> <p>I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p><del>VI. i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 5bis D.L. 2 marzo 2012 n. 16 e s.m.i. Sono in ogni caso esenti i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</del></p> <p>VII. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 alle condizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento. L'esenzione in esame non si applica altresì alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;</p> <p>VIII. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p>2. Sono, altresì, esenti:</p> <p>I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>VI. i terreni agricoli e non agricoli ubicati sul territorio Comunale, ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della Legge 208/2015, a prescindere dalla qualifica del proprietario e dall'effettiva utilizzazione;</p> <p>VII. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 alle condizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento. L'esenzione in esame non si applica altresì alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;</p> <p>VIII. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>

Modificare l'articolo 8 "Riduzione dell'imposta" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p><del>1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;</del></li><li><del>b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;</del></li><li><del>c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</del></li></ul>	<p>1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, è ridotta al 75 per cento.</p>

Modificare l'articolo 15 "Sanzioni ed interessi" al comma 3 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p>3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. <del>Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.</del></p>	<p>3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. <b>Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.</b> La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.</p>

Modificare l'articolo 16 "Ravvedimento operoso" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p>1. Le sanzioni di cui all'articolo 15 sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:</p> <p>a) ad un importo pari ad un quindicesimo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, rapportati a ciascun giorno di ritardo;</p> <p>b) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.</p> <p>2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p>	<p>1. Le sanzioni di cui all'articolo 15 sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:</p> <p>a) ad un importo pari ad un quindicesimo del minimo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, rapportati a ciascun giorno di ritardo;</p> <p>b) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>b-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</p> <p>c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.</p> <p>2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p>

Modificare l'articolo 20 "Contenzioso" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/9/2014	Versione modificata
<p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p><b>Per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.</b></p>

Delibera di C.C. n. 11 del 29/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Fabio MACHEDA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Dot. R. RANISE CORRADI

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **29 APR 2016** al giorno **15 MAG 2016**

Addi, **29 APR 2016**

IL MESSO COMUNALE

Antonio ZAPPALÀ

IL MESSO NOTIFICATORE

(Luigi Seller)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data ..... **9 MAG 2016** .....

Addi, ..... **10 MAG 2016** .....

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dot. R. RANISE CORRADI